



Comune di Zanica
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 27/04/2016

ART. 1- OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2- FINALITA'

1. Il Comune di Zanica, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale.

2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Zanica a iniziative, attività o progetti di particolare rilevanza per il territorio e ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune;

b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni, di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività, in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4- MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;

b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;

c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;

b) le associazioni, le organizzazioni, i comitati, gli enti e i gruppi riconosciuti, che non hanno scopo di lucro;

c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con le attività previste dallo Statuto.

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocinio i soggetti che costituiscono articolazione di partiti o movimenti politici.

ART. 6 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri:

- a) valenza dell'iniziativa in relazione alle finalità, programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale;
- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del comune di Zanica e del suo territorio;
- c) assenza di lucro;
- d) realizzazione nel territorio di Zanica o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
- e) continuità dell'iniziativa;
- f) capacità di autofinanziamento.

2. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare il bilancio della manifestazione a iniziativa conclusa, nonché la certificazione dell'avvenuto versamento a favore del soggetto beneficiario indicato;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del paese di Zanica e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Le domande di contributo o di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Zanica, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

In caso di urgenti e motivate esigenze per cui si renda necessario derogare al suddetto termine, è compito della Giunta decidere in merito.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa comprendente:

- a) relazione sintetica dell'attività programmata, delle sue finalità, dei destinatari, della sua rilevanza territoriale e degli strumenti di promozione previsti;
- b) indicazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento.

Ove si dovesse riscontrare una carenza nella documentazione presentata e tale carenza persista anche a seguito della richiesta di integrazione formulata dal Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di Servizio competente. La proposta del Responsabile del Servizio deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del contributo o del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

L'evasione della richiesta dovrà avvenire entro 15 giorni dall'istanza.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Zanica, secondo le modalità ivi indicate, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove si manifesta una carenza di documentazione e tale carenza persista anche a seguito della richiesta di integrazione formulata dal Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco su istruttoria del Responsabile di Servizio competente per materia.

La suddetta istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi e il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 7 del presente Regolamento.

7. L'evasione della richiesta dovrà avvenire entro 8 giorni dall'istanza.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Zanica che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;

b) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione.

4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 10 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune di Zanica in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Zanica*" o "*con il contributo del Comune di Zanica*".

2. La bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmessa al Comune di Zanica per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Zanica limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo finanziario e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione di dette attività, al fine di procedere alla liquidazione del contributo, i concessionari, laddove necessario, devono trasmettere al Comune il rendiconto economico, compilando l'apposito modello presente sul sito internet del Comune di Zanica.

I concessionari dovranno inoltre allegare in copia la documentazione giustificativa di entrate e uscite e del materiale pubblicitario prodotto.

2. Sono ritenute ammissibili le sole spese inerenti la realizzazione delle iniziative chiaramente e direttamente imputabili all'attività cui la richiesta è riferita.

3. Non sono ritenute ammissibili spese relative a prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'attività o, comunque, solo indirettamente riferite all'iniziativa (ad esempio spese di funzionamento ordinario delle sedi, spese generali etc.).

4. Il contributo può essere ridotto qualora l'attività realizzata risulti differente o di livello (entità o qualità) inferiore a quella per la quale il beneficio è stato ottenuto o qualora l'attività sia stata finanziata da sponsor, con la conseguente riduzione dei costi previsti.

ART. 12 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000 sia durante lo svolgimento dell'iniziativa in corso.

2. Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Zanica, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Responsabile di Servizio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 14 - ALBO DEI BENEFICIARI

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune di Zanica, l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura dei Responsabili di Servizio competenti, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente Regolamento.

3. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 15 - NORME FINALI

1. Con l'approvazione del presente Regolamento viene abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nelle materie oggetto dello stesso.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.